

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTO l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il "*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*" denominato più semplicemente "*Fondo Pensioni Sicilia*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 23 dicembre 2009, n. 14, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nonché il Decreto Presidenziale 13 dicembre 2019 n. 22, recante modifiche al Decr. Pres. 14/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56, suppl. Ordinario n. 1, di pari data;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" e in particolare l'art. 4 nel quale sono indicate le attività di informazione e di comunicazione, finalizzate all'attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'attività amministrativa:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 della l.r. 150/2000 le attività di informazione si realizzano attraverso il

portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese, e che ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 8 della l. 150/2000, l'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:

- a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
- c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
- d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
- e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni;
- f) negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 127 della l.r. 2/2002, nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "*Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni*";

CONSIDERATO che questa amministrazione non ha un proprio ruolo organico, ma si avvale esclusivamente di personale in posizione di distacco proveniente dall'Amministrazione regionale, ai sensi della l.r. 6/2009;

DATO ATTO che il contingente di personale in distacco, pari in atto a nr. 57 unità del comparto e nr. 5 dirigenti, risulta assai inferiore alla dotazione organica di 110 risorse, prevista dal Decr. Pres. 14/2009 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il Fondo Pensioni, a causa della insufficiente dotazione organica, non dispone di figure professionali da adibire ad attività di informazioni e comunicazione, così come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

RITENUTO in atto, di dovere subordinare le attività di informazione al reperimento delle necessarie coperture, e per le attività di comunicazione istituzionale di dovere provvedere al reperimento di un idoneo servizio di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo, allo scopo di definire strategie ed obiettivi delle attività di comunicazione istituzionale, e coordinare e potenziare le pertinenti azioni incardinate presso l'U.R.P. o rese attraverso gli strumenti telematici in uso;

VISTA l'e-mail dell'11 novembre 2020, assunta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 33041, con la quale il sig. Eduardo De Filippis, nato a -----, ha inoltrato il proprio *curriculum vitae* rendendosi disponibile ad una eventuale collaborazione a titolo gratuito inerenti il settore della comunicazione ed organizzazione di eventi mirati a promuovere le attività di questo Ente;

CONSIDERATE le significative esperienze lavorative in ambito della comunicazione maturate dal sig. Eduardo De Filippis, che si evincono dal proprio *curriculum vitae*, e che lo stesso si è reso disponibile svolgere attività legate a servizi di comunicazione a titolo gratuito;

RITENUTO di potere conferire un servizio di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo, a titolo gratuito, della durata di mesi sei (6), a far data dalla stipula di apposito disciplinare al sig. Eduardo De Filippis -----, avente ad oggetto la progettazione ed il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale che l'Ente è tenuto a rendere nei confronti di cittadini ed utenti, ai sensi della l. 150/2000, con esclusione di attività o prestazioni di ufficio stampa o di carattere giornalistico comunque considerato, che restano per l'effetto escluse:

DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate, è affidato al sig. Eduardo De Filippis, nato a -----, c.f. -----, un servizio di assistenza tecnica e rafforzamento amministrativo, a titolo gratuito, della durata di mesi sei (6), a far data dalla stipula di apposito disciplinare, avente ad oggetto la progettazione ed il coordinamento di attività di comunicazione istituzionale che l'Ente è tenuto a rendere nei confronti di cittadini ed utenti, ai sensi della l. 150/2000, oltre quelle ordinariamente fornite tramite U.R.P.

ART. 2 Di dare atto che:

- causa del contratto è un servizio, della durata di sei mesi, che sarà reso a titolo gratuito;
- il sig. Eduardo De Filippis fornirà il servizio in favore dell'Area 1, ed in particolare per le attività rese attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) di questo Ente.
- che il contratto si intenderà risolto, o non sarà stipulabile, ove a carico del fornitore emergessero specifiche incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 3 Di nominare responsabile unico del procedimento la dott. Giuseppa Aloï, funzionario direttivo in forza all'Area 1.

ART. 4 - Di dare atto che il servizio è affidato a titolo gratuito, e non comporta oneri finanziari sul bilancio dell'Ente.

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito Istituzionale per l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 2015 come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2015.

Il Direttore generale

F.to Avv. Filippo Nasca